

# Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

# concernente la modifica della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale

# Indice

2.2.1	Offerte di iscrizioni in registri	3
2.2.2	Sistemi piramidali	3
2.2.3	Utilizzazione di condizioni commerciali abusive	4
2.2.4	Estensione del diritto della Confederazione di proporre azioni	4
2.2.5	Obbligo di indicare i prezzi per tutte le prestazioni di servizi	4
2.2.6	Collaborazione internazionale e comunicazione dei dati	5
2.2.7	Adeguamento delle disposizioni penali	5
3.1.1	Cantoni	5
3.1.2	Partiti politici	5
3.1.3	Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna	5
3.1.4	Associazioni mantello dell'economia	5
3.1.5	Organizzazioni dei consumatori	6
3.1.6	Commissioni	6
3.1.7	Altre cerchie interessate	6
3.4.1	Pareri favorevoli alla proposta di regolamentazione delle CCG nella LCSI	10
3.4.2	Pareri favorevoli a una regolamentazione più vicina all'attuale articolo 8 LCSI	11
3.4.3	Pareri contrari alla proposta di regolamentazione delle CCG nella LCSI	11

# 1 Introduzione

Negli ultimi anni si è tentato a più riprese di migliorare alcuni punti della legge contro la concorrenza sleale<sup>1</sup>. Quasi tutte le proposte di modifica presentate, tranne una<sup>2</sup>, facevano parte di importanti progetti di modifiche legislative. Questi progetti – fra cui citiamo il rafforzamento della protezione dei consumatori nel commercio elettronico (2000), la revisione totale della legge sulle lotterie<sup>3</sup> (2002 - 2004) e la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori<sup>4</sup> (LIC; 2005) – per vari motivi non sono andati a buon fine, e di conseguenza anche le auspicate modifiche della LCSI non hanno potuto essere realizzate. Era tuttavia necessario rivedere alcuni punti. Questa esigenza è stata espressa in particolare dal Consiglio federale nella sua decisione del 22 novembre 2006 concernente la sospensione del progetto di regolamentazione del marketing selvaggio, con la quale ha stabilito che nel corso della prossima revisione della LCSI si dovranno creare le basi legali per lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza in materia di concorrenza sleale.

Il 2 giugno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di avviare una procedura di consultazione relativa a una modifica della LCSI presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate. Oggetto della consultazione era un avamprogetto di modifica volto a rafforzare il principio di "concorrenza leale". La procedura di consultazione è terminata il 30 settembre 2008. Il presente rapporto tiene conto di tutti i pareri pervenuti, senza tuttavia riportare fedelmente le proposte formulate.

# 2 In generale

# 2.1 Premessa

Tutti i Governi cantonali, 13 partiti politici, le tre associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, otto associazioni mantello dell'economia e altre 33 organizzazioni sono stati invitati a partecipare alla consultazione. In totale si sono espressi 83 organismi, di cui 58 ufficialmente invitati. L'USI ha pienamente aderito alla presa di posizione di economiesuisse. Le quattro organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC, fk e FPC sono stati contate separatamente benché abbiano presentato una presa di posizione comune.

# 2.2 Resoconto dei risultati della consultazione

# 2.2.1 Offerte di iscrizioni in registri

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole alla nuova norma relativa alle offerte sleali di iscrizioni in registri. Alcuni hanno proposto di precisarla ulteriormente. La disposizione è stata respinta soltanto da un'associazione (VDF) e da due imprese attive nel campo dell'edizione di registri.

#### 2.2.2 Sistemi piramidali

Anche la nuova disposizione riguardante i sistemi piramidali sleali ha riscosso ampia approvazione. La disposizione ha suscitato le critiche di alcuni partecipanti, che non la considerano sufficientemente precisa e che ritengono necessaria una migliore distinzione tra i sistemi legali di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), RS 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Progetto posto in consultazione il 17 maggio 2006 sull'adeguamento della LCSI in vista del Campionato europeo di calcio 2008 (marketing selvaggio o «ambush marketing»).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (legge sulle lotterie, LLS), RS 935.51.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC), RS 944.0.

marketing multilivello ("multi-level-marketing") e sistemi piramidali illegali. Per tre Cantoni il trasferimento dei sistemi piramidali nella LCSI rappresenta un peggioramento perché in tal modo si passerebbe dal regime del reato perseguito d'ufficio a quello del reato perseguito su querela di parte. La disposizione, nella forma proposta nell'avamprogetto, è respinta dall'USAM e da varie organizzazioni vicine alle società di marketing multilivello, che chiedono una norma chiara e pragmatica. La fedDSA propone di armonizzare la disposizione alla clausola della direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali<sup>5</sup>. Per la FSA questa disposizione non dev'essere inserita nella LCSI, bensì in una legge che protegge i consumatori.

#### 2.2.3 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

L'inasprimento dell'attuale articolo 8 LCSI relativo alle condizioni commerciali abusive suscita pareri molto discordi. Mentre tutti i Cantoni, il PPD, il PS, le associazioni mantello dei lavoratori, l'USC, le organizzazioni dei consumatori e diverse associazioni economiche approvano il nuovo orientamento proposto, il PLR, l'UDC e le associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, USAM, ASB), sostenute da altre associazioni economiche, sono contrari all'avamprogetto, Gli oppositori sostengono in particolare che la modifica introdurrebbe un controllo astratto del contenuto delle condizioni commerciali generali (CCG) che violerebbe la libertà contrattuale. Sottolineano inoltre che questa disposizione va oltre il diritto europeo in materia poiché non protegge soltanto i consumatori ma anche gli acquirenti commerciali. Questo aspetto della revisione è invece accolto positivamente da varie cerchie commerciali. Due partecipanti dicono di preferire un inasprimento - mediante la cancellazione del passaggio "in modo fallace" nell'attuale articolo 8 della legge - al testo posto in consultazione (Comco, FSA). Infine, c'è chi ritiene inopportuno prevedere il controllo astratto del contenuto nella LCSI e auspica una regolamentazione di questa tematica nel CO. Molti fra i sostenitori di un inasprimento reputano necessario prevedere parallelamente nel CO una disposizione che tratti, in particolare, le conseguenze legali dell'applicazione di CCG sleali.

# 2.2.4 Estensione del diritto della Confederazione di proporre azioni

La grande maggioranza dei partecipanti appoggia la proposta di estendere il diritto della Confederazione di proporre azioni. Il PLR auspica che nel messaggio si precisi la frequenza con la quale la Confederazione eserciterà il suo diritto di proporre azioni. L'estensione di questo diritto è respinta da BL, UDC, USAM e da alcune associazioni economiche. economiesuisse esprime pareri differenziati. Essa ritiene necessario definire in modo chiaro e restrittivo perlomeno le possibilità di intervento della Confederazione.

## 2.2.5 Obbligo di indicare i prezzi per tutte le prestazioni di servizi

Il cambiamento di sistema proposto per l'indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi, ossia l'assoggettamento di tutte le prestazioni di servizi tranne un elenco di eccezioni, ha raccolto giudizi controversi. Una chiara maggioranza di Cantoni, cerchie di lavoratori e consumatori sono favorevoli. Il PLR, l'UDC, le associazioni mantello dei datori di lavoro dell'economia e le banche, invece, lo respingono. Per quanto riguarda le altre cerchie economiche che si sono espresse, il rapporto tra pareri contrari e favorevoli è equilibrato. Diverse associazioni rivendicano un'eccezione per il loro settore. In generale gli oppositori sostengono che per le prestazioni di servizi complesse o fornite individualmente è impossibile stabilire in anticipo il prezzo effettivo. Le prestazioni di servizi presenterebbero una varietà e una complessità molto superiori rispetto alle merci. Si teme inoltre un aumento degli oneri amministrativi. Il cambiamento di sistema sarebbe accettabile, anche per il PPD, soltanto se si riuscisse a tenere sufficientemente conto di questo aspetto.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali").

#### 2.2.6 Collaborazione internazionale e comunicazione dei dati

La stragrande maggioranza dei partecipanti riconosce la necessità di istituire basi legali per uno scambio di informazioni con le autorità partner estere. Molti chiedono che la compatibilità di entrambe le disposizioni con la legge sulla protezione dei dati<sup>6</sup> sia nuovamente verificata. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa internazionale sono respinte dall'UDC.

## 2.2.7 Adeguamento delle disposizioni penali

L'adeguamento delle disposizioni di diritto penale alle modifiche materiali dell'avamprogetto di revisione è generalmente approvato. Alcuni partecipanti esprimono timori riguardo alla conversione del reato su querela di parte in reato d'ufficio che potrebbe derivare dal conferimento dei diritti di parte alla Confederazione.

# 3 I pareri nel dettaglio

# 3.1 Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

## 3.1.1 Cantoni

La stragrande maggioranza dei Cantoni approva espressamente l'avamprogetto. Nessun Cantone è sfavorevole all'insieme delle modifiche proposte. ZH approva l'orientamento della revisione della legge, ma fa notare che la libertà economica non dev'essere eccessivamente limitata. AG propone di modificare talune disposizioni non ritenendo il testo proposto soddisfacente in tutti i punti. FR deplora che, nella revisione proposta, la protezione dei consumatori in Svizzera non si avvicini maggiormente a quella prevista dal diritto europeo. Esso precisa che le lacune riguardano in particolare il commercio elettronico, gli invii pubblicitari non indirizzati e le promesse di vincita sleali. Anche SZ e UR reputano necessario intervenire in questi settori, e BL perlomeno in relazione alle promesse di vincita ingannevoli. GR ravvisa la necessità di regolamentare questi settori, ma anche di collaborare per far luce sulle proposte sospette di trasferimenti di denaro. ZH auspica che si approfitti di questa revisione per trasferire nella LCSI le disposizioni concernenti i giochi a premio e i concorsi, attualmente integrate nel diritto sulle lotterie.

#### 3.1.2 Partiti politici

Il **PPD** e il **PS** approvano l'avamprogetto di revisione. Il **PS** lamenta tuttavia l'assenza di temi essenziali quali il commercio elettronico, gli invii pubblicitari non indirizzati nonché le promesse di vincita e i giochi a premio ingannevoli. Il **PLR** è del parere che non tutte le novità previste servano a precisare la LCSI. Respinge pertanto le disposizioni basilari sulle condizioni commerciali generali e sull'obbligo di indicazione dei prezzi, ma sostiene le altre disposizioni o ritiene che meritino di essere precisate. L'**UDC** chiede che la revisione si concentri sulle questioni delle truffe degli annuari e dei sistemi piramidali. Dice di rifiutare un progetto che vada oltre questi due punti perché creerebbe una legge burocratica e nuocerebbe all'economia.

### 3.1.3 Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

L'**ACS** e l'**UCS** approvano la revisione ma, non essendo particolarmente interessate dall'avamprogetto, rinunciano a presentare una presa di posizione dettagliata.

# 3.1.4 Associazioni mantello dell'economia

**economiesuisse**, l'**USAM** e l'**USI** approvano almeno parzialmente la revisione della LCSI. Come l'**ASB**, sono però contrarie al controllo astratto del contenuto delle CCG e all'assoggettamento generale delle prestazioni di servizi all'obbligo di indicazione dei prezzi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD), RS 235.1.

La **SIC Svizzera**, l'**USC** e **Travail.Suisse**, dal canto loro, accolgono favorevolmente tutte le novità introdotte dalla revisione. La **SIC Svizzera** e **Travail.Suisse** chiedono di completare la regolamentazione nel settore del commercio elettronico e di adeguare il Codice delle obbligazioni (CO)<sup>7</sup>. **Travail.Suisse** esige un disciplinamento degli invii pubblicitari non indirizzati e delle promesse di vincita ingannevoli.

## 3.1.5 Organizzazioni dei consumatori

**ACSI**, la **FRC**, il **kf** e la **FPC** sostengono pienamente la revisione e chiedono al Consiglio federale di approvare rapidamente il messaggio. Le quattro organizzazioni riscontrano lacune nell'ambito del commercio elettronico, degli invii pubblicitari non indirizzati e delle promesse di vincita sleali. Il **TCS** sottolinea la necessità di proteggere i consumatori e gli altri operatori del mercato contro i rischi di pratiche commerciali sleali. Ritiene tuttavia che alcune delle modifiche proposte non permettano di combattere efficacemente gli abusi e che non convengano ai consumatori in quanto limitano la concorrenza e la libertà individuale.

#### 3.1.6 Commissioni

La CFC e la Comco appoggiano la revisione.

#### 3.1.7 Altre cerchie interessate

**Coop**, la **FER**, la **KGL** e **SwissT.net** approvano senza riserve l'avamprogetto di revisione della LCSI.

L'UPSA, il CP, la FP VD, la FRP, la SVS, SA, Migros, ProMarca, la SADV, le FFS, SW, la sava e la SDV sono fondamentalmente favorevoli all'avamprogetto, ma non esprimono un parere su tutte le novità o ne respingono alcune, come il controllo astratto del contenuto delle CCG e/o l'assoggettamento generale delle prestazioni di servizi all'obbligo di indicare i prezzi.

**Swissmem** è molto critica nei confronti della revisione. **Intercable** e la **VDF** la respingono integralmente.

Anche la **FSA** critica gli indirizzi generali della revisione. Essa ritiene che la protezione dei consumatori non sia un compito da regolare principalmente nella LCSI e che l'estensione delle disposizioni speciali non sia atta a facilitare l'applicazione del diritto. **ww&p** è dell'avviso che sarebbe più opportuno prevedere una protezione contro le telefonate indesiderate e un divieto di effettuare promesse di vincita anziché regolamentare le iscrizioni in registri e i sistemi piramidali. Lo studio zurighese afferma inoltre che la LCSI è diventata un catalizzatore di interventi inevasi e che non è lo strumento adatto a proteggere i consumatori dalle delusioni.

Molti dei partecipanti alla consultazione si sono espressi solo su alcune disposizioni e non sulla revisione della legge nel suo complesso. Le nuove disposizioni concernenti le offerte di iscrizioni in registri, l'estensione del diritto d'azione della Confederazione, la collaborazione e la comunicazione dei dati hanno avuto un riscontro prevalentemente positivo. Per quanto riguarda i sistemi piramidali c'è chi teme che l'impatto delle norme previste vada oltre l'obiettivo prefissato. I due punti più controversi dell'avamprogetto sono l'introduzione del controllo astratto del contenuto delle CCG e l'assoggettamento di tutte le prestazioni di servizi all'obbligo di indicare i prezzi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

# 3.2 Offerte di iscrizioni in registri (art. 3a avamprogetto LCSI)

Art. 3a Offerte di iscrizioni in registri (nuovo)

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. pubblicizza l'iscrizione in elenchi quali gli elenchi professionali, l'elenco telefonico, il registro dei marchi o altri registri analoghi mediante proposte di correzione, moduli di offerta o simili, oppure propone direttamente tali iscrizioni senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:
  - 1. il carattere oneroso dell'offerta,
  - 2. la durata del contratto,
  - 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e
  - 4. la diffusione e la forma della pubblicazione;
- b. invia delle fatture per un'iscrizione di cui alla lettera a senza avere prima ricevuto una richiesta corrispondente;

La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono pronunciati su questa disposizione approvano espressamente l'articolo 3a e la precisazione della situazione giuridica che ne deriva (AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, TG, UR, VD; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, SIC Svizzera, USI, USC, USAM e Travail.Suisse; Comco; UPSA, Coop, CP, fedDSA, FER, FP VD, FRP, HS, Forum PMI, SVS, KGL, Migros, Promarca, SADV, sava, SDV; SW, SwissT.net e ww&p). L'assenza di una norma chiara che sanzioni le truffe degli annuari è, in generale, criticata. Si rileva che ora l'articolo 3a precisa chi e in che modo agisce slealmente, e che istituisce un quadro legale in materia di concorrenza sleale atto a combattere efficacemente le pratiche commerciali ritenute insidiose. Il PLR considera tuttavia che il livello di precisione della norma abbia raggiunto il limite massimo.

Le organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC approvano espressamente la nuova regolamentazione. Esse segnalano di aver ricevuto numerose lamentele da rappresentanti di PMI rimaste vittime di pratiche sleali.

Anche i partecipanti alla consultazione che esprimono suggerimenti o critiche per la formulazione della disposizione sostengono fondamentalmente l'avamprogetto (**AG**, **BE**, **NE**, **ZG**, **ZH**, **FSA**). Le loro constatazioni e proposte di modifica sono riassunte qui di seguito.

**AG** propone di precisare e ampliare l'articolo 3a lettera a numero 4 introducendo un elemento temporale, di obbligare l'editore a far figurare e a dimostrare in modo adeguato il volume della tiratura e la distribuzione e, infine, di includere la vendita di inserzioni poiché anche in quest'ambito si sarebbero constatati degli abusi. Anche **BE** rileva l'assenza di questo tipo di abuso.

**NE** aggiunge che la Confederazione è in parte responsabile dei problemi delle iscrizioni nei registri poiché fornisce ai gestori di registri privati informazioni sulle nuove imprese prima della pubblicazione nel FUSC. A suo avviso, la Confederazione dovrebbe adottare delle misure affinché gli operatori che non rispettano le norme deontologiche non ricevano queste informazioni.

Allo scopo di combattere le offerte di iscrizioni in registri, **ZG** propone di esaminare se il perseguimento penale e la valutazione di simili abusi non possano essere riuniti a livello federale. La centralizzazione del perseguimento penale sul piano federale permetterebbe, per questo Cantone, di favorire lo sviluppo di sinergie atte a migliorare l'efficacia del perseguimento penale.

**ZH** si chiede se le imprese, le amministrazioni e i lavoratori indipendenti non siano veramente in grado di individuare da soli le truffe legate agli annuari. Esso ritiene che nell'ulteriore elaborazione dell'avamprogetto si dovrà tener conto del fatto che non spetta né allo Stato né alla LCSI stabilire se questi elenchi di indirizzi siano o meno utili.

**ZG, ZH, Coop**, la **FRP**, la **FSA** e **SW** rilevano che l'espressione "in caratteri grandi" non è precisa ed è soggetta a interpretazione. In alternativa propongono le seguenti formulazioni "in evidenza" (ZG), "in lettere grandi" (ZH, Coop), "in una grandezza adeguata" (Coop), "in una posizione facilmente visibile, evidenziati con una tecnica di stampa, in lettere ben leggibili e in un linguaggio comprensibile" (FSA) o "in caratteri grandi distinguibili dal resto del testo" (SW).

La **FSA** propone, oltre a diverse modifiche redazionali di non creare un nuovo articolo 3a, per motivi di sistematica, ma di integrare questa disposizione nell'attuale articolo 3 LCSI in una nuova lettera p.

**ww&p** indica che in linea di principio qualsiasi invio di fatture al di fuori di un rapporto contrattuale è da considerare sleale. Diversamente, la nuova disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che l'invio di fatture senza una previa ordinazione sia sleale soltanto per le iscrizioni nei registri.

**R. Arpagaus**, durante una riunione dello **SFK**, ha osservato che l'articolo 3a permetterà di codificare la prassi attuale in materia di fatture che celano un'offerta di iscrizione e di migliorare la sicurezza giuridica, ma che rimarranno alcuni problemi nell'applicazione del diritto, ad esempio in caso di misure cautelari o di invio di documenti all'estero.

La nuova disposizione è respinta dalla **VDF** e da **B&P DL** e **Intercable**, due aziende attive nel campo dell'edizione di registri, che ritengono inutile legiferare in materia considerato che le imprese interessate sono individualmente responsabili e che la legge esistente offre già una protezione sufficiente. Intercable lamenta inoltre il fatto che la disposizione contiene una serie di nozioni indefinite che creano un'insicurezza giuridica e lasciano il campo libero all'arbitrarietà.

# 3.3 Sistemi piramidali (art. 3b avamprogetto LCSI)

Art. 3b Sistemi piramidali (nuovo)

- <sup>1</sup> Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque propone la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a condizioni che essenzialmente costituiscono un vantaggio per la controparte soltanto se questa riesce a reclutare altre persone (principio «boule de neige», a piramide o a valanga).
- <sup>2</sup> L'esistenza di un sistema basato su tale principio è presunta se il numero dei partecipanti può aumentare celermente e in modo incontrollabile e, inoltre, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
  - a. i partecipanti ottengono un vantaggio patrimoniale per il reclutamento di nuovi partecipanti;
  - b. i partecipanti devono pagare una quota d'ammissione;
  - i partecipanti ottengono provvigioni in funzione della cifra d'affari dei partecipanti da essi reclutati:
  - d. i partecipanti non hanno il diritto di restituire i prodotti invenduti dietro rimborso del prezzo d'acquisto;
  - e. la struttura del sistema o il calcolo delle provvigioni non è chiaro;
  - il consumo proprio dei partecipanti viene dedotto dal conteggio della provvigione.

I Cantoni AR, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH, i partiti rappresentati in Consiglio federale PPD, PLR e PS, le quattro organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC, le associazioni mantello dell'economia economiesuisse, SIC Svizzera, USI, USC e Travail.Suisse, le commissioni CFC e Comco nonché l'UPSA, la SSIC, Coop, la FER, la FP VD, la FRP, HS, la KGL, Migros, ProMarca, la sava, la SDV e SW, che fanno parte delle altre organizzazioni e cerchie interessate, approvano sia il tra-

sferimento dei sistemi piramidali nella LCSI sia la disposizione stessa nella forma proposta. Considerati i danni economici regolarmente causati dai sistemi piramidali, ritengono necessario elencare chiaramente nel nuovo articolo 3b i criteri in base ai quali le transazioni sono considerate sleali. A loro avviso non si dovrebbero tuttavia includere tutti i sistemi nei quali un membro ottiene un vantaggio quale corrispettivo per il reclutamento di un nuovo membro. La formulazione dell'articolo 3b capoverso 2 lettera e dovrebbe essere precisata in quest'ottica (**economiesuisse**).

Molti partecipanti criticano la disposizione ritenendola troppo poco articolata, troppo vaga e difficilmente applicabile in pratica (VD, UDC, Amway, Forum PMI, SFK, SVNM, ww&p).

**AG**, **BS** e **VS** ravvisano nel nuovo articolo 3b LCSI un peggioramento rispetto al sistema attuale in quanto la partecipazione ai sistemi piramidali sarebbe ora perseguibile solo su querela di parte e non più d'ufficio (art. 38 della legge sulla lotterie). **AG** deplora inoltre il fatto che, per questo motivo, i valori patrimoniali potrebbero essere confiscati solo fino a concorrenza dell'ammontare dei danni. **AG** e **BS** aggiungono che non si dovrebbero punire unicamente le persone che reclutano attivamente altri membri, bensì tutti i depositanti.

**VD** deplora il fatto che l'avamprogetto non contempli i giochi a premi e rammenta che l'avamprogetto di revisione totale della legge sulle lotterie prevedeva a suo tempo (2002-2004) di introdurre una norma sui giochi a premi sleali. Esso ritiene che si debba ancora chiarire e completare questo punto.

VS mette in discussione l'opportunità del trasferimento nella LCSI della disposizione riguardante i sistemi piramidali. Ritiene inoltre che la nuova norma sia meno chiara dell'attuale articolo 43 numero 1 dell'ordinanza sulle lotterie<sup>8</sup> e che il termine "essenzialmente" renda incomprensibile la disposizione. VS vorrebbe sapere per quale motivo, affinché si possa presumere che si tratti di un sistema piramidale, devono essere adempiuti almeno due criteri (cpv. 2) e non più uno solo come prevedeva l'avamprogetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 9 dicembre 2002.

L'USAM, Amway, la fedDSA, Intercable, Sch. & St. e la VDF respingono la nuova norma nella forma proposta. L'USAM disapprova il fatto che i criteri menzionati nel capoverso 2 lettere a, b, c, f si allontanino dall'obiettivo della disposizione. Gli altri criticano il fatto che l'articolo 3b, così come è formulato, include anche i sistemi legali di marketing multilivello. Il testo proposto renderebbe quasi impossibile l'attività di tutte le aziende di marketing che svolgono seriamente la loro attività. Essi precisano che i criteri elencati nel capoverso 2 non permettono di distinguere i sistemi legali di marketing multilivello dai sistemi piramidali illegali. Mentre questi ultimi ruotano attorno alla ridistribuzione di denaro attraverso il reclutamento di nuovi membri, i sistemi legali puntano sulla vendita di prodotti commerciabili. Secondo loro, l'articolo 3b non tiene sufficientemente conto di questo criterio distintivo. La necessità di regolamentare nella legge i sistemi piramidali è tuttavia prevalentemente riconosciuta. Si dovrebbe quindi riformulare completamente l'articolo 3b. La fedDSA propone di ispirarsi al testo del punto 14 dell'allegato I alla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali.

La **FSA** è del parere che questa disposizione non debba essere inserita nella LCSI, bensì in una legge che protegge i consumatori. Aggiunge anche che la norma presenta notevoli lacune dal profilo redazionale e che sarebbe difficilmente invocabile davanti a un tribunale.

Anche **M. Streuli-Youssef**, nel corso della riunione dello **SFK**, ha osservato che nella disposizione manca una distinzione chiara tra sistemi piramidali sleali e sistemi legali di marketing multilivello. Si è inoltre chiesta se la nuova disposizione possa fungere da norma penale vista la sua formulazione approssimativa.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, RS 935.511.

La **SVNM** e **ww&p** sottolineano che la presunzione contenuta nell'articolo 3b capoverso 2 LCSI determina un'inversione dell'onere della prova, che considerano inammissibile e inconciliabile con la presunzione d'innocenza garantita dalla Costituzione, tantopiù che una violazione della LCSI può avere conseguenze penali.

# 3.4 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive (art. 8 avamprogetto LCSI)

# Art. 8

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque applica condizioni commerciali generali preformulate che:

- a. derogano notevolmente, violando il principio della buona fede, all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o
- b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

# 3.4.1 Pareri favorevoli alla proposta di regolamentazione delle CCG nella LCSI

Tutti i Cantoni, il PPD, il PS, la SIC Svizzera, l'USC, Travail Suisse, le organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC, kf e FPC), la CFC nonché la SSIC, Coop, la FMB, la FP VD, la FRP, la KGL, ProMarca, la SDV, l'ASA e SwissT.net accolgono con favore il nuovo tenore dell'articolo 8 relativo alle condizioni commerciali abusive.

**BS** ritiene necessario precisare l'articolo 8 lettera b per non incorrere nel rischio che i tribunali tengano conto anche delle deroghe convenute rispetto al contratto legale, come ad esempio l'esclusione di qualsiasi responsabilità per le banche.

**NE, SZ**, il **PS,** l'**ACSI**, la **FRC**, il **kf**, la **FPC** nonché la **CFC** e la **Comco** chiedono una modifica parallela del CO. Essi fanno riferimento al progetto di revisione del 2005 della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC), sul quale dovrebbe basarsi la modifica del CO. Per tutti i partiti, un disciplinamento di tale questione nel CO offrirebbe una sicurezza giuridica. Bisognerebbe anche prevedere, nel CO, la nullità delle CCG abusive. **SZ** aggiunge che le principali norme di controllo delle CCG sviluppate nella giurisprudenza e nella dottrina dovrebbero essere introdotte nella legislazione.

Secondo l'**ASA** la presente disposizione della LCSI rende superflua una revisione del CO poiché bisogna evitare che le CCG siano sottoposte a un controllo di diritto civile previsto al contempo dalla LCSI e dal CO. Sarebbe pertanto necessario armonizzare questo avamprogetto con quello del Dipartimento federale delle finanze (legge sul contratto d'assicurazione)<sup>9</sup>.

L'ACSI, la FRC, il kf e la FPC reputano necessario risolvere la questione delle CCG formulate unilateralmente a scapito dei consumatori, come dimostrano i reclami che ricevono regolarmente. Questa necessità risulta anche dalle raccomandazioni rivolte in proposito dalla CFC al Consiglio federale. La regolamentazione attualmente prevista dalla LCSI non permetterebbe di definire chiaramente la nozione di carattere abusivo a causa del passaggio "in modo fallace". Del resto, nessun Paese dell'Unione europea ammetterebbe che i caratteri piccoli nei contratti di vendita e nelle polizze assicurative fossero utilizzati in modo altrettanto abusivo quanto in Svizzera. Le organizzazioni dei consumatori citano i seguenti esempi concreti di ripartizione iniqua di diritti e obblighi tra fornitori e consumatori: 1. Le norme "fair use" nelle CCG di Cablecom, che permettono alla società di bloccare temporaneamente l'accesso a Internet, tra le 16 e le 24, per i clienti troppo assidui. In altri termini, se Cablecom non può più garantire il funzionamento della rete, la

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (legge sul contratto d'assicurazione, LCA), RS 221.229.1.

responsabilità è imputata al cliente che ne ha fatto uso. 2. I voli di andata e ritorno con Swiss, per i quali le CCG di Swiss prevedono l'annullamento senza rimborso del volo di ritorno se il cliente non effettua il volo di andata.

La **SSIC** e la **FMB** sostengono che i committenti impongono, di fatto, alle piccole e medie imprese le loro CCG. Esse sottolineano che recentemente si è constatata la ripetuta utilizzazione nella conclusione di contratti di CCG abusive o, perlomeno, poco chiare e ambigue, che hanno regolarmente provocato controversie dagli esiti incerti. Secondo la **FMB** queste CCG spesso si allontanano dalla ripartizione naturale dei diritti e degli obblighi tra le parti contrattuali, ragione per cui l'articolo 8 non dovrebbe essere interpretato in modo troppo restrittivo. Per la **SSIC** il nuovo articolo 8 va nella giusta direzione. Tuttavia, a suo avviso, l'utilizzo di espressioni giuridiche vaghe, come la nozione di "buona fede", non permette di migliorare sostanzialmente la lotta contro le pratiche abusive.

# 3.4.2 Pareri favorevoli a una regolamentazione più vicina all'attuale articolo 8 LCSI

La Comco e la FSA propongono di eliminare semplicemente il passaggio "in modo fallace" nell'attuale articolo 8 senza apportare ulteriori modifiche. Per la **Comco** il nuovo articolo 8 è una disposizione pertinente dal punto di vista della politica della concorrenza. Tuttavia, ci si chiede se non sia meglio introdurre un controllo (del contenuto) delle CCG (anche) nel CO, in riferimento al rapporto esplicativo del 31 luglio 2006 sull'avamprogetto di revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione CCA, redatto da una commissione di esperti che proponeva di introdurre un controllo generale del contenuto delle CCG in un nuovo articolo 20a CO. Se guesto punto fosse ancora d'attualità, si dovrebbe coordinare l'operazione con l'articolo 8 LCSI. Per quanto riguarda l'articolo 8 proposto e il suo tenore, la versione del precedente progetto, che prevedeva di eliminare la precisazione "in modo fallace", sarebbe preferibile a quella posta in consultazione poiché il significato concreto del passaggio "violando il principio della buona fede" non è chiaro. Se in tal modo si riprende lo stesso concetto della disposizione generale dell'articolo 2 LCSI, questa ripetizione risulta superflua. Se invece si vuole introdurre una condizione supplementare, si tratta di una riformulazione, ma non di un miglioramento del contenuto dell'attuale articolo 8 LCSI. Ci si chiede inoltre perché l'espressione "violando il principio della buona fede" compare nella lettera a ma non nella lettera b. Infine, l'articolo 8 lettera a dell'avamprogetto LCSI dovrebbe essere collocato sul piano del controllo del contenuto e non nelle modalità di conclusione dei contratti.

### 3.4.3 Pareri contrari alla proposta di regolamentazione delle CCG nella LCSI

Il PLR, l'UDC, economiesuisse e l'USI, l'ASB, l'USAM, il TCS, l'UPSA, la SVS, HS, Intercable, Migros, l'ASSL, Swissmem, la VDF e l'UBCS respingono l'articolo 8 dell'avamprogetto LCSI. Il PLR propende espressamente per il mantenimento della vecchia versione dell'articolo 8 LCSI considerato che, pur non essendo convincente, è comunque completata dalla prassi dei tribunali. A suo avviso la nuova versione è, di fatto, una riformulazione del vecchio articolo, che presenta grossi problemi e da cui non risulta veramente un vantaggio. Esso teme che la nuova formulazione comporti un sovraccarico amministrativo per gli autori delle CCG e che un articolo nuovo e impreciso non sia di alcuna utilità per i consumatori. Per il PLR l'espressione "buona fede" è soggetta a interpretazione almeno quanto l'attuale "in modo fallace" e, accrescendo il margine d'apprezzamento dei tribunali, non farebbe che aumentare ulteriormente l'insicurezza giuridica.

Dai pareri contrari emerge l'idea generale che i consumatori siano sufficientemente protetti contro le CCG abusive dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dalla prassi attuali.

Per il **PLR** l'introduzione di un controllo astratto del contenuto è sconcertante. Si tratterebbe infatti di una novità nel diritto privato svizzero. Essa intaccherebbe perlomeno il principio della libertà contrattuale iscritto nel diritto privato svizzero in quanto si preferirebbero i contratti individuali a scapito dei contratti standard. Il **PLR** ritiene che si debbano permettere tutti i tipi di conclusione di contratti e che ogni altra posizione sia incompatibile con la concezione liberale dei

rapporti tra lo Stato e il cittadino. Esso rinvia infine all'argomentazione che ha esposto il 13 luglio 2004 nel suo parere concernente la LIC.

Secondo l'**UDC** il Consiglio federale non menziona nessuna pratica abusiva che giustifichi una revisione. Esso sostiene che si debba assolutamente evitare che la Svizzera recepisca, in questo settore, una legislazione europea burocratica e dannosa per l'economia.

Per economiesuisse un controllo astratto del contenuto delle CCG costituisce un'importante ingerenza nella libertà contrattuale, che risulta problematica soprattutto nella prospettiva dell'estensione del diritto d'azione della Confederazione. L'associazione considera inutile questo controllo dal momento che già oggi le CCG contrarie al diritto imperativo non sono valide, e ritiene che l'applicazione della cosiddetta clausola insolita comporta nella pratica una sorta di controllo effettivo del contenuto. La nuova regolamentazione creerebbe inoltre confusione tra il diritto imperativo e il diritto dispositivo. Il diritto dispositivo non potrebbe più essere modificato dalle CCG e diventerebbe, di fatto, diritto imperativo. Inoltre, l'applicazione per i contratti innominati risulta difficile poiché, in questo caso, è praticamente impossibile stabilire oggettivamente se una norma si scosta di molto dal sistema legale o se i diritti e gli obblighi sono ripartiti equamente. Altra critica: la versione riveduta dell'articolo 8 LCSI crea nuove incertezze giuridiche a causa delle numerose nozioni soggette a interpretazione che contiene.

Argomentazioni simili sono espresse da ASB, UPSA, HS, Swissmem, ASSL e UBCS. La nuova versione dell'articolo 8 contiene, secondo loro, diverse nozioni poco chiare che conferiscono ai giudici un margine di manovra sproporzionato e che, di conseguenza, compromettono la sicurezza giuridica sia per le imprese che per i clienti. Aggiungono inoltre che sarebbe necessario esaminare e adeguare una serie di contratti standard, il che esigerebbe ingenti risorse in termini di finanze, tempo e personale. La nuova regolamentazione determina anche una drastica limitazione della libertà contrattuale, che è particolarmente grave tenuto conto della sanzione comminata (nullità del contratto). L'ASB teme, dal canto suo, che la Confederazione e le organizzazioni dei consumatori possano influenzare in modo eccessivo la forma dei contratti conclusi tra fornitori e acquirenti. Secondo l'ASB, l'ASSL e l'UBCS il controllo astratto del contenuto previsto all'articolo 8 lettera b introduce un cambiamento di sistema nella LCSI considerato che una ripartizione dei diritti e degli obblighi notevolmente in contrasto con la natura del contratto è sufficiente per stabilire l'infrazione. Un comportamento contrario alla buona fede non è invece un presupposto necessario.

economiesuisse, l'ASB, swissmem, l'ASSL e l'UBCS indicano che il nuovo articolo, essendo applicabile a tutti i tipi di fornitori e acquirenti, si spinge oltre le disposizioni della direttiva europea sulle clausole abusive<sup>10</sup>, che riguardano unicamente i consumatori. economiesuisse propone di introdurre anche il presupposto di un comportamento contrario alla buona fede nell'articolo 8 lettera b e di limitare l'effetto dell'articolo 8 ai contratti conclusi con i consumatori.

L'USAM è contraria alla modifica dell'articolo 8, ma segnala che alcune sue organizzazioni affiliate hanno opinioni diametralmente opposte. Essa aggiunge che le modalità di stipulazione di un contratto di diritto privato sono per principio di competenza delle parti contraenti e che le CCG devono essere adattate alla situazione specifica. La formulazione dell'articolo 8 è respinta all'unanimità perché troppo imprecisa e soggetta a interpretazione. Semmai si dovesse procedere a una modifica, si dovrebbe sostituire l'espressione "violando il principio della buona fede" con "in modo fallace" nell'articolo 8 lettera a.

Per il **TCS** un controllo astratto del contenuto effettuato senza l'errore di una parte contraente consentirebbe alle organizzazioni autorizzate e alla Confederazione di sostituirsi alla volontà delle parti contraenti e creerebbe, in tal modo, una sorta di censura contrattuale. La libertà contrattuale ne verrebbe troppo limitata. Questa opinione è condivisa anche da **UPSA**, **HS**, **Swissmem** e **UBCS**.

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Direttiva 93/13/EWG del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Migros, la FSA, la sava, l'ASSL, SW, Swissmem, la VDF, e l'UBCS ritengono che per motivi di sistematica la norma concernente il controllo astratto del contenuto delle CCG non debba essere inserita nella LCSI ma nel CO.

**F. Thouvenin** ha fatto notare, in occasione della riunione dello **SFK**, che sarebbe errato, sul piano della sistematica del diritto, fissare la norma sulle CCG nel diritto della concorrenza. Ritiene infatti che il legame tra la disposizione in questione e la clausola generale nonché le altre fattispecie specifiche sia inesistente o artificiale. Si dovrebbe piuttosto abrogare l'articolo 8 LCSI e introdurre al suo posto una "legge quadro per la protezione dei consumatori" con la relativa ordinanza. Sarebbe inoltre opportuno redigere un elenco di clausole simile a quello previsto dal diritto europeo. La stessa richiesta è espressa da **ww&p** e, eventualmente, dall'**UBCS**. Per **ww&p** si dovrebbe anche menzionare nell'articolo 9 LCSI la nullità quale conseguenza di infrazioni all'articolo 8.

# 3.5 Diritto d'azione esteso della Confederazione (art. 10 avamprogetto LCSI)

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 - 5 (nuovo)

- <sup>2</sup> Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:
  - c. abrogata
- <sup>3</sup> Secondo l'articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni qualora lo ritenga necessario per la tutela dell'interesse pubblico, segnatamente se:
  - a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
  - b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.
- <sup>4</sup> Qualora sia necessario per ragioni di tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l'opinione pubblica sui comportamenti sleali di alcune ditte citandole per nome.

Tutti i Cantoni tranne BL, il PPD, il PS, l'USC, la SIC Svizzera, Travail.Suisse, l'ACSI, la FRC, il kf, la FPC, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, il CP, la CVAM, la FER, il Forum PMI, la FP VD, HS, la KGL, Migros, ProMarca, la SADV, la FSA e ww&p approvano espressamente l'estensione del diritto della Confederazione di proporre un'azione o comunque non la respingono.

Il **PLR** non è fondamentalmente contrario all'estensione del diritto d'azione della Confederazione ma chiede indicazioni più precise sulla frequenza con la quale essa intende esercitare questo diritto. Vorrebbe che il Consiglio federale approfondisse tali questioni nel messaggio e che motivasse più in dettaglio la necessità di un nuovo diritto d'azione.

Secondo l'**USC** l'estensione del diritto di proporre un'azione permetterà di eliminare la discriminazione dei produttori svizzeri. Gli operatori svizzeri i cui interessi collettivi sono stati lesi otterrebbero in tal modo lo stesso trattamento di cui beneficiano i loro partner stranieri. Per la **SADV** l'estensione del diritto d'azione della Confederazione è importante anche per l'applicazione del nuovo articolo volto a combattere le truffe dei registri. La **FSA** suggerisce di sostituire l'espressione "einer Mehrzahl von Personen" con "von vielen Personen" poiché un'azione può essere proposta dalla Confederazione se sono minacciati o violati degli interessi collettivi (questa osservazione non riguarda la traduzione italiana, che corrisponde già alla proposta della FSA).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è applicabile obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato.

**A. Brunner** ha espresso il suo apprezzamento per la modifica della LCSI in occasione della riunione dello **SFK**. La possibilità di proporre un'azione che si vuole conferire allo Stato consentirebbe, a suo avviso, di proteggere anche i consumatori svizzeri. Considera peraltro positivo il fatto che non sono stati introdotti dei "class actions".

BL, l'UDC, economiesuisse, l'USAM, il TCS, la FRP, la SDV, l'ASA e Swissmem disapprovano l'estensione del diritto d'azione della Confederazione. BL e l'UDC ritengono che, in un sistema giuridico liberale, le parti interessate devono poter avviare eventuali passi legali sotto la propria responsabilità, e fanno notare che il diritto vigente prevede già un diritto d'azione esteso per
le associazioni professionali ed economiche e le organizzazioni dei consumatori. Respingono
anche le varianti concernenti il diritto d'azione della Confederazione presentate a pagina 13 del
rapporto esplicativo. Swissmem è del parere che le organizzazioni dei consumatori debbano difendere gli interessi collettivi. Secondo l'USAM l'estensione del diritto di proporre azioni comporterebbe una mole di lavoro sproporzionata per i tribunali e le autorità.

economiesuisse e il TCS temono che l'estensione del diritto d'azione della Confederazione possa comportare eccessive ingerenze dello Stato nella libertà contrattuale attraverso il controllo astratto del contenuto delle CCG. Secondo economiesuisse si dovrebbero perlomeno stabilire in modo chiaro e restrittivo le possibilità d'intervento della Confederazione. La federazione considera in ogni caso la formulazione dell'articolo 10 capoverso 3 troppo aperta. Questa opinione è condivisa anche dalla FRP, per la quale la nozione di "interessi collettivi" non è chiara.

L'ASA sottolinea che le assicurazioni sottostanno già, in materia di pratiche abusive, a una sorveglianza estesa da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni private. Di conseguenza, l'estensione del diritto d'azione della Confederazione non sarebbe applicabile a fattispecie nazionali per le prestazioni assicurative. Essa sarebbe in ogni caso discutibile dal profilo politico.

**SW** e la **SDV** suggeriscono di esaminare se invece di estendere il diritto d'azione della Confederazione non si possa prevedere un indennizzo economico per le organizzazioni dei consumatori legittimate ad agire in base alla LCSI.

La possibilità accordata alla Confederazione di informare il pubblico prevista all'articolo 10 capoverso 4 è in linea di principio accolta favorevolmente. BS ritiene tuttavia che la responsabilità di informare non dovrebbe spettare soltanto al Consiglio federale ma anche all'autorità amministrativa avente legittimazione attiva (SECO). ZH considera il termine "ditta" troppo restrittivo. Secondo l'USC la facoltà conferita alla Confederazione di informare il pubblico delle pratiche sleali di una ditta citandola per nome avrebbe un incontestabile effetto dissuasivo.

economiesuisse ritiene che un semplice interesse pubblico non basti per giustificare una simile misura, ma che dovrebbe sussistere un interesse pubblico preponderante. Prima di informare il pubblico, il carattere sleale delle pratiche in questione dovrebbe essere constatato da un tribunale. Questa opinione è condivisa anche dall'ASA. L'USAM e la VDF temono che la possibilità di informare il pubblico dia adito a pregiudizi ("name and shame"), con tutti i danni ivi connessi.

II **TCS**, la **FRP** e la **VDF** respingono la possibilità di informare il pubblico accordata alla Confederazione dall'articolo 10 capoverso 4 dell'avamprogetto LCSI. Il **TCS** è del parere che non esistono criteri precisi per valutare le condizioni di pubblicazione. La **FRP** considera la misura impraticabile perché in generale interverrebbe troppo tardi. La **VDF** ritiene che il fatto di informare il pubblico senza seguire una procedura giuridica sia discutibile dal punto di vista dello Stato di diritto.

# 3.6 Obbligo di indicare i prezzi per le prestazioni di servizi (art. 16 avamprogetto LCSI)

16 Obbligo di indicare i prezzi

- <sup>1</sup> Per le merci e le prestazioni di servizi offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. Esso può prevedere deroghe all'obbligo di indicazione dei prezzi in particolare per motivi tecnici o di sicurezza.
- <sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'indicazione dei prezzi stabilite in altri testi normativi della Confederazione e in particolare, per beni e servizi misurabili, le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

La maggior parte dei Cantoni approva l'estensione dell'obbligo di indicare i prezzi a tutte le prestazioni di servizi, così come il PPD, il PS, la SIC Svizzera, l'USC, Travail.Suisse, l'ACSI, la FRC, il kf e la FPC, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, la FER, la SVS, HS, Migros, ProMarca, la VDF e l'UBCS.

Per **BS** e **Coop** non vi sono ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento per le merci e le prestazioni di servizi e tra le diverse prestazioni di servizi per quanto riguarda l'obbligo di indicare i prezzi. **BS** chiede tuttavia dei chiarimenti per i fornitori di servizi del settore della salute, soprattutto in riferimento a TARMED ma anche alle prestazioni che non sarebbero computate secondo questo sistema e alle tariffe ospedaliere. **SZ** sostiene, da un lato, che dovrebbe essere possible derogare al principio dell'obbligo di indicare i prezzi soltanto se le circostanze lo giustificano e, dall'altro, che la formulazione del capoverso 2 "... in particolare per motivi tecnici o di sicurezza ..." è piuttosto vaga.

Le critiche riguardano in particolare la delega dell'esecuzione ai Cantoni. **GE** ritiene necessario che il Consiglio federale regoli l'indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi soggette alla legge e fissi le eccezioni in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali. Secondo questo Cantone bisogna evitare che gli organi cantonali preposti all'esecuzione debbano accollarsi una mole di lavoro eccessiva tenuto conto della grande varietà di servizi offerti. Anche per il **PPD** la regolamentazione proposta è accettabile unicamente se può essere applicata senza complicazioni burocratiche e in modo misurato e pragmatico. L'**ASA** esprime altresì delle riserve a proposito dell'esecuzione dell'articolo 16 LCSI, ritenendo che i controlli effettuati dalle autorità locali in caso di denuncia siano molto onerosi o addirittura privi di possibilità di successo. A suo avviso, la modifica della legge dovrebbe necessariamente essere accompagnata da misure volte a semplificare tali processi.

Per il **PS**, l'**ACSI**, la **FRC**, il **kf** e la **FPC** devono essere compiuti grandi sforzi in materia di applicazione dell'indicazione dei prezzi. Diverse indagini avrebbero evidenziato lacune nell'osservanza della legislazione. Sarebbe preferibile disciplinare l'indicazione dei prezzi nella LIC invece che nella LCSI. Se si propendesse per questa soluzione, l'omissione del prezzo non sarebbe una pratica sleale solo in termini astratti, ma permetterebbe ai consumatori di intentare un'azione per violazione del contratto.

La **CFC** chiede di fissare il principio dell'indicazione ben visibile e facilmente leggibile dei prezzi nella LCSI (e non solo nell'OIP<sup>11</sup>) e di completare di conseguenza l'articolo 16 capoverso 2 dell'avamprogetto LCSI.

La **Comco** formula la seguente riserva in merito all'articolo 16 dell'avamprogetto LCSI: le misure volte a migliorare la trasparenza del mercato sono positive dal punto di vista del diritto della concorrenza, ma potrebbero dar adito a forme di collusione poiché consentirebbero, ad esempio, di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP), RS 942.211.

trarre conclusioni sulle strutture dei costi dei fornitori, sulla loro politica in materia di prezzi e su altri elementi della loro politica commerciale. Questa situazione faciliterebbe gli accordi illeciti (art. 4 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 3 e 4 della legge sui cartelli<sup>12</sup>), che dovrebbero invece essere impediti. A questo proposito la **Comco** evidenzia la possibilità di una contraddizione materiale tra l'articolo 13 capoverso 2 e l'articolo 18 capoverso 2 OIP con l'articolo 4 capoverso 1 in relazione con l'articolo 5 capoverso 4 LCart. Se il prezzo raccomandato da un fabbricante è largamente seguito dai commercianti, potrebbe derivarne un accordo verticale illecito in materia di concorrenza.

L'**UBCS** rammenta che il prezzo della maggior parte dei servizi bancari non può essere fissato in anticipo.

Il **PLR** si mostra scettico nei confronti dell'estensione dell'obbligo di indicazione dei prezzi a tutte le prestazioni di servizi. In linea di massima potrebbe accettare il principio di un obbligo di indicare i prezzi per le prestazioni di servizi, tuttavia ritiene importante che tale obbligo non comprenda i dettagli della fissazione dei prezzi ma soltanto il prezzo totale nel quale sono incluse tutte le prestazioni. In caso contrario la mole di lavoro per le imprese sarebbe eccessiva. Il Consiglio federale deve spiegare nel messaggio come intende applicare l'obbligo di indicare i prezzi. Dovrebbe inoltre specificare se determinate prestazioni, ad esempio i servizi bancari, potrebbero essere escluse *in toto* da tale obbligo.

Altri partecipanti alla consultazione avanzano richieste di deroghe all'obbligo di indicazione dei prezzi. La **FSA**, ad esempio, è del parere che le prestazioni degli avvocati non rientrino nel suo campo d'applicazione dato che l'articolo 12 lettera i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati<sup>13</sup> prevede già una regolamentazione speciale nel senso dell'articolo 16 capoverso 3 dell'avamprogetto LCSI. La **FRP** chiede che le prestazioni di servizi nel settore pubblicitario siano inserite nell'elenco delle eccezioni. L'**UPSA** chiede la stessa cosa per le riparazioni nel settore automobilistico. Le **FFS** auspicano una deroga per i prezzi dei trasporti pubblici. L'**ASA** ritiene che l'obbligo d'informare e il diritto di recesso previsti dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) rappresentino una *lex specialis* rispetto alla proposta di revisione dell'articolo 16 e che, di conseguenza, nell'articolo 16 capoverso 3 LCSI si debba introdurre un rimando esplicito all'articolo 3 LCA. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrebbero integrare le prestazioni assicurative nell'ordinanza del Consiglio federale.

La **SVS** vorrebbe limitare l'obbligo di indicare i prezzi per i veterinari alle cure standard. Propone inoltre di elaborare in quest'ambito degli schemi di calcolo compatibili con le esigenze del diritto dei cartelli. La **KGL** dice di non poter aderire alla regolamentazione proposta se non saranno prese in considerazione le prestazioni individuali rivolte alla clientela.

**BL, VD,** l'**UDC, economiesuisse**, l'**ASB**, l'**USAM**, l'**UPSA**, il **CP,** la **FP VD**, la **FRP**, la **sava**, la **FSA**, la **SDV, SW, Swissmem** e **ww&p** si oppongono al passaggio all'indicazione obbligatoria dei prezzi per tutte le prestazioni di servizi, ritenendo che non vi sia una necessità oggettiva di cambiare sistema e che in tal modo si indurrebbe una regolamentazione statale troppo invasiva. Secondo loro è impossibile determinare in anticipo il prezzo da pagare effettivamente per le prestazioni di servizi complesse o a carattere individuale. Le difficoltà di applicazione per le prestazioni di servizi che si basano su un mandato sarebbero eccessive, soprattutto nel caso delle libere professioni. **VD** solleva la questione del calcolo del prezzo delle attività fondate su un contratto di mandato ritenendo difficile, se non impossibile, conoscere in anticipo il numero di ore impiegate nei singoli casi.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart), RS 251.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), RS 935.61.

Per l'**UDC** la nuova formulazione dell'articolo è avventata e impraticabile. Non terrebbe infatti conto delle strutture dei settori economici che propongono prodotti complessi, come il settore finanziario o quello della salute per le prestazioni di servizi calcolate in base al sistema TARMED. Secondo l'UDC in un sistema economico liberale spetta ai privati decidere se vogliono richiedere una prestazione di cui non conoscono esattamente il prezzo.

economiesuisse preferisce la soluzione attuale, che prevede un obbligo di indicare i prezzi per diverse prestazioni di servizi specificamente indicate. Essa sottolinea le differenze tra merci e servizi: mentre le merci sono dei beni preesistenti, le prestazioni di servizi sono fornite individualmente. Di conseguenza, sarebbe spesso difficile stabilire in anticipo il prezzo effettivo. Le prestazioni di servizi presenterebbero inoltre una varietà e una complessità molto maggiori delle merci. Anche l'utilizzo della nozione di "consumatore" sarebbe, a suo avviso, problematico. L'articolo 16 sarebbe così applicabile anche alla clientela istituzionale nel settore bancario, benché questa non necessiti di protezione. Per gli stessi motivi anche l'ASB si oppone a un assoggettamento sistematico delle prestazioni di servizi all'obbligo di indicazione dei prezzi. I servizi bancari per i quali vi è l'esigenza diffusa di un'indicazione dei prezzi semplificata sono già oggi soggetti a tale obbligo.

economiesuisse e l'ASB suggeriscono due soluzioni alternative. La regolamentazione proposta potrebbe essere completata da diverse limitazioni dell'obbligo di indicare i prezzi. Le prestazioni di servizi con prezzi volatili e che riguardano rapporti d'affari con professionisti, in particolare, dovrebbero rientrare nel catalogo delle eccezioni. La seconda soluzione consisterebbe nel redigere un elenco esplicito di prestazioni di servizi facenti eccezione, che potrebbe essere introdotto nella riveduta ordinanza del Consiglio federale sull'indicazione dei prezzi.

**W. Stieger** ha precisato, nel corso della riunione dello **SFK**, che in molti casi non è possibile indicare il prezzo da pagare effettivamente. In simili situazioni dovrebbe essere sufficiente menzionare gli elementi che concorrono a determinare il prezzo.

# 3.7 Collaborazione e comunicazione dei dati (art. 21 e 22 avamprogetto LCSI)

# Art. 21 Collaborazione (nuovo)

- <sup>1</sup> Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:
  - tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali;
     e
  - b. le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segretezza.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche commerciali sleali.

# Art. 22 Comunicazione di dati (nuovo)

- <sup>1</sup> Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e pratiche e, in particolare:
  - a. le persone coinvolte in una pratica d'affari sleale;
- b. il materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l'esistenza di una pratica d'affari sleale;
  - c. le modalità finanziarie dell'operazione;
  - d. le caselle postali bloccate.
- <sup>2</sup> Le autorità federali possono comunicare tali dati se il destinatario garantisce che:
  - a. concede la reciprocità:
  - b. i dati saranno trattati esclusivamente per la lotta contro le pratiche d'affari sleali.

Tutti i Cantoni, il PPD, il PLR, il PS, economiesuisse e l'USI, la SIC Svizzera, l'USC, l'USAM, Travail.Suisse, l'ACSI, la FRC, il kf, la FPC, il TCS, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, la FER, la FP VD, la KGL, la SADV, la SDV e ww&p approvano, esplicitamente o implicitamente, la disposizione.

**economiesuisse** ritiene opportuno esaminare approfonditamente la disposizione sulla comunicazione dei dati nell'ottica della protezione dei dati. Si tratterebbe inoltre di rispettare la presunzione d'innocenza.

L'USC considera indispensabile agevolare la collaborazione con le autorità estere per poter combattere efficacemente le truffe che assumono una dimensione sempre più internazionale tramite le nuove tecnologie. Coop e la FP VD sono altresì del parere che la Svizzera dipenda dalla collaborazione con i suoi partner stranieri considerato che le truffe transfrontaliere tendono a moltiplicarsi.

Per l'**ASB** non è concepibile che la Svizzera debba rinunciare alla condizione della reciprocità presso un'organizzazione internazionale o un ente internazionale, tanto più che le autorità estere sono tenute, in base all'articolo 22 capoverso 2, a concedere la reciprocità. Per questo motivo ritiene che si debba abrogare l'articolo 22 capoverso 3 senza sostituirlo.

**ProMarca** chiede che si tenga conto della questione della protezione dei dati attraverso un accordo di cooperazione o un accordo internazionale. I membri di questa associazione hanno opi-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Se il destinatario è un'organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche se non viene concessa la reciprocità.

nioni discordi per quanto riguarda l'articolo 22 dell'avamprogetto LCSI. Rilevano anzitutto che una trasmissione dei dati non presuppone una condanna e vorrebbero sapere chi giudica se sono presenti le condizioni indicate all'articolo 22 capoverso 1 lettera a, e secondo quali criteri.

La **FSA** propone di esaminare approfonditamente la compatibilità della disposizione con la legisazione svizzera in materia di protezione dei dati e di introdurre un obbligo di segretezza nell'articolo 22, sul modello dell'articolo 21 capoverso 1 lettera b. Suscita inoltre perplessità l'assenza di una riserva in merito alla reciprocità nell'articolo 22 capoverso 3.

L'ASA approva la creazione di basi giuridiche per la collaborazione con le autorità estere, ma reputa necessario rielaborare l'articolo 22 dell'avamprogetto LCSI. Conformemente al suo tenore attuale, le autorità federali potrebbero, sulla base di un semplice sospetto, puntare il dito contro persone fisiche e giuridiche segnalandole ad autorità estere e organizzazioni internazionali. L'ASA giudica questa procedura discutibile dal punto di vista dei principi del diritto della protezione dei dati, in particolare quelli dell'esattezza dei dati e della proporzionalità.

Secondo l'**UDC** entrambi gli articoli sono superflui. Essa rileva che il rapporto esplicativo non riporta nessun caso che abbia richiesto una simile collaborazione internazionale. Sembrerebbe quindi che la collaborazione con i servizi esteri funzioni già oggi.

**Intercable** ritiene che questa disposizione dia carta bianca alle autorità e che ciò sia inammissibile. Considera infatti inaccettabile che la Confederazione possa, prima che sia emanata una sentenza definitiva, trasmettere documenti riguardanti persone o ditte sospettate di esercitare pratiche sleali. Così facendo si vanificherebbero tutti i principi che reggono lo Stato di diritto.

**R. H. Weber**, durante la riunione dello **SFK**, ha criticato le norme proposte ritenendole incongruenti con quelle di altre leggi che regolano il mercato, come ad esempio la legge sulle banche<sup>14</sup>. Ha anche precisato che non rispetterebbero la legge sulla protezione dei dati.

# 3.8 Art. 23 cpv. 1 e 3 avamprogetto LCSI

Art. 23 cpv. 1 e 3 (nuovo)

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> La Confederazione dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.

Le modifiche proposte all'articolo 23 dell'avamprogetto LCSI hanno riscosso ampia approvazione. La **stragrande maggioranza dei Cantoni**, il **PPD**, il **PLR**, il **PS**, l'**USAM**, **Travail.Suisse**, la **FER** e **ProMarca** le approvano, esplicitamente o implicitamente.

**BS** sostiene che il rinvio all'articolo 3b LCSI nell'articolo 23 dell'avamprogetto LCSI non può essere approvato se il perseguimento penale previsto nell'ambito dei sistemi piramidali sarà possibile solo su querela di parte. **NE** aggiunge che la disposizione dovrebbe eventualmente essere iscritta nel CP e non nella LCSI. **SG** fa notare che bisogna badare che l'onere amministrativo supplementare per i Cantoni e, in particolare, i Ministeri pubblici, sia commisurato alla sua utilità. In proposito occorre verificare se la connessione tra l'obbligo di comunicare le decisioni definitive previsto all'articolo 27 capoverso 2 dell'avamprogetto LCSI con la facoltà della Confederazione di interporre rimedi giuridici (art. 23 cpv. 3 dell'avamprogetto) non sia sufficiente.

**ProMarca** considera necessarie e prive di rischi le modifiche delle disposizioni penali previste all'articolo 23 capoverso 1. A suo avviso, accordando i diritti di parte alla Confederazione si favo-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR), RS 952.0.

rirebbe una maggiore trasparenza ed efficacia del perseguimento penale e si migliorerebbe l'applicazione della LCSI.

**ww&p** vorrebbe che i casi contemplati dall'articolo 10 capoverso 3 dell'avamprogetto LCSI fossero considerati reati d'ufficio; ciò permetterebbe di evitare querele da parte dei poteri pubblici.

Le modifiche sono respinte soltanto da **Sava**, **SDV**, **SW** e **VDF**. La **SDV** e **SW** esprimono perplessità sul fatto che lo Stato stesso possa sporgere querela poiché in questo modo si introduce celatamente un reato d'ufficio nel diritto penale in materia di concorrenza. La **VDF** è del parere che la sanzione consistente in una pena detentiva sia esagerata e che una pena pecuniaria adeguata sarebbe sufficientemente dissuasiva.

# 3.9 Altri suggerimenti

Diversi partecipanti alla consultazione propongono di completare l'avamprogetto.

FR, SZ, UR, PS, Travail.Suisse, l'ACSI, la FRC, il kf e la FPC esigono una regolamentazione del commercio elettronico, degli invii pubblicitari non indirizzati e delle promesse di vincita ingannevoli. BL chiede di vietare quest'ultima pratica. GR vorrebbe che fossero incluse anche le promesse di vincita che incitano la gente a recarsi a riunioni di vendita. Chiede inoltre di considerare illecite le richieste di partecipazione a trasferimenti di denaro sospetti. Concretamente si tratta di casi in cui viene prospettato un guadagno considerevole in cambio di una collaborazione al trasferimento all'estero di denaro, ad esempio, di un potentato deceduto. Il guadagno promesso corrisponde a un percentuale della somma milionaria da trasferire; la persona reclutata deve però dapprima versare un acconto. E qui subentra la truffa: non soltanto il compenso promesso non verrà mai versato, ma l'acconto è irrimediabilmente perso. ZH ritiene più opportuno disciplinare i giochi a premi e i concorsi nel diritto sulle lotterie anziché nella LCSI poiché questi giochi dissimulerebbero operazioni di promozione delle vendite.

**BS** rammenta che l'articolo 24 LCSI prevede sanzioni che non compaiono più nel diritto penale in vigore. **NE** propone di cambiare il nome della legge in "legge federale contro la concorrenza sleale e contro le pratiche commerciali sleali".

Per il **PS**, **Travail.Suisse**, l'**ACSI**, la **FRC**, il **kf** e la **FPC** la revisione è incompleta. Secondo loro, il commercio elettronico dovrebbe assolutamente essere integrato in questa modifica della legge. Si tratterebbe di riprendere la proposta di legge elaborata dall'Ufficio federale di giustizia che era stata respinta dal Consiglio federale il 9 novembre 2005. Sarebbe inoltre necessario regolamentare esplicitamente il diritto, riconosciuto dal Consiglio federale, di rifiutare il ritiro di invii pubblicitari non indirizzati. Il **PS** chiede di aggiungere una lettera p all'articolo 3 LCSI e sottopone una proposta di testo. Esso ritiene che anche la problematica delle promesse di vincita sleali debba essere regolamentata nella LCSI e propone di aggiungere una lettera q all'articolo 3 LCSI, che dovrebbe ispirarsi alla direttiva 2005/29/CE. Sarebbe inoltre necessario procedere ai relativi adeguamenti nel CO. Il PS ritiene che la LCSI miri unicamente alla lealtà della concorrenza, ma che l'applicazione del diritto in caso di controversie contrattuali non sia ben definita.

Anche per la **CFC** le attuali proposte non permettono di risolvere tutti i problemi. In una prossima tappa si dovrebbero completare le disposizioni sul commercio elettronico. Sarebbe inoltre necessario armonizzare la LCSI con la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e applicare le raccomandazioni dell'OCSE (direttive del 2003 per la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente e ingannevoli).

ww&p sottopone diverse proposte di formulazioni. Secondo lo studio zurighese, l'articolo 9 LCSI dovebbe essere completato con due capoversi nei quali si dichiarano nulli i contratti conclusi in violazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale. Inoltre, i gestori dovrebbero assumere una maggiore responsabilità. Sempre secondo ww&p si dovrebbe puntare su una migliore applicazione e una maggiore efficacia della procedura giudiziaria semplice e rapida (art. 13 LCSI) attraverso l'introduzione di disposizioni più incisive, in particolare per quanto riguarda la riparazione morale, la pubblicazione delle sentenze, il principio inquisitorio, il patrocinio legale e la gratuità della procedura. Infine, occorrerebbe rafforzare anche la protezione penale (art. 27

LCSI) stabilendo che la persona che sporge querela debba assumersi i costi soltanto se ha agito in modo riprovevole o con leggerezza.

# 4 Allegato

# Elenco dei pareri ricevuti

# **Cantoni**

1. - 26. AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SG, SO, TI, UR, TG, VD, VS, ZG, ZH

# Partiti politici

27. CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz

PDC Parti démocrate-chrétien suisse

PPD Partito popolare democratico svizzero PPD

28. FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz

PRD Parti radical-démocratique suisse

PLR Partito liberale-radicale svizzero PLR

29. SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz

PS Parti socialiste suisse

PS Partito socialista svizzero PS

30. SVP Schweizerische Volkspartei

UDC Union Démocratique du Centre

UDC Unione Democratica di Centro UDC

# Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

31. Associazione dei comuni svizzeri ACS

32. Unione delle città svizzere UCS

# Associazioni mantello dell'economia

33. economiesuisse economiesuisse

Federazione delle imprese svizzere

34. Kaufmännischer Verband Schweiz

Società svizzera degli impiegati di commercio SIC Svizzera

35. Schweizerischer Arbeitgeberverband

Unione svizzera degli imprenditori USI

36. Schweizerischer Bauernverband

Unione svizzera dei contadini USC

37. Schweizerische Bankiervereinigung

Associazione svizzera dei banchieri ASB

38. Schweizerischer Gewerbeverband

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

39. Travail.Suisse Travail.Suisse Organizzazioni dei consumatori 40. Associazione consumatrici della Svizzera Italiana **ACSI FRC** 41. Fédération romande des consommateurs 42. Konsumentenforum Schweiz kf 43. Stiftung für Konsumentenschutz **FPC** Fondazione per la protezione dei consumatori 44. **TCS** Touring Club Svizzero Incaricati federali e commissioni 45. Eidg. Kommission für Konsumentenfragen Commissione federale del consumo **CFC** 46. Wettbewerbskommission Commissione della concorrenza Comco Altre organizzazioni e cerchie interessate 47. Amway (Schweiz) AG **Amway** SVH Schaufelberger & Van Hoboken 48. Auto Gewerbe Verband Schweiz Unione professionale svizzera dell'automobile **UPSA** 49. Schweizerischer Baumeisterverband Società svizzera degli impresari costruttori **SSIC** 50. B und P Dienstleistungen GmbH **B&PDL** 51. **UFG** Ufficio federale di giustizia Ufficio federale del registro di commercio 52. Coop Coop 53. Centre Patronal CP 54. Chambre Vaudoise des Arts et Métiers **CVAM** 55. Federation of European Direct Selling Associations **fedDSA** 56. Fédération des Entreprises Romandes **FER** 57. Fédération Genevoise des Métiers du Bàtiment **FMB** 

23/25

FP VD

Fédération Patronale Vaudoise

58.

59.	Fédération Romande de publicité & de communication	FRP
60.	Gastrosuisse	gastrosuisse
61.	Gesellschaft Schweizerischer Tierärztinnen und Tierärzte Società dei veterinari svizzeri	svs
62.	Gewerbeverband des Kantons Luzern Union lucernoise des arts et métiers	KGL
63.	Hotelleriesuisse	HS
64.	Intercable Verlag AG rappesentata da Thouvenin Rechtsanwälte	Intercable
65.	KMU-Forum Forum PME Forum PMI	Forum PMI
66.	Migros-Genossenschafts-Bund Federazione della cooperativa Migros	Migros
67.	Schweizer Adressbuch- und Datenebankverleger- Verband	SADV
68.	Schweizerischer Markenartikelverband Unione svizzera dell'articolo di marca	ProMarca
69.	Schweizerischer Anwaltsverband Federazione svizzera degli avvocati	FSA
70.	Verband Schweizer Anzeigen- und Medien-Verkaufsunternehmen	sava
71.	Schweizerische Bundesbahnen Ferrovie federali svizzere	FFS
72.	Advokaturbureau Dr. H. Schneider & Dr. P. Stach Lic.iur. HSG Michael Kummer	Sch. & St.
73.	Schweizer Direktmarketing Verband	SDV
74.	Schweizer Forum für Kommunikationsrecht Referierende: - Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt in Zürich - Dr. Magda Streuli-Youssef, Rechtsanwältin in Zürich - PD Dr. Alexander Brunner, Oberrichter in Zürich - Dr. Werner Stieger, Rechtsanwalt in Zürich - Prof. Dr. Rolf H. Weber, Universität Zürich und Rechtsanwalt in Zürich	SFK
75.	Schweizerischer Leasingverband Associazione svizzera delle società di leasing	ASSL
76.	Schweizerischer Verband Network Marketing	SVNM
77.	Schweizerischer Versicherungsverband Associazione svizzera d'assicurazioni	ASA
78.	Schweizer Werbung	sw

79.	Dei Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera	Swissmem
80.	Swiss Technology Network	SwissT.net
81.	Schweizerischer Verband für Direktverkaufsfirmen	VDF
82.	Verband Schweizerischer Kantonalbanken Unione delle banche cantonali svizzere	UBCS
83.	Walder Wyss & Partner Rechtsanwalt Dr. iur. Dr. h.c. Lucas David	ww&p